

"INTERVENTI STRAORDINARI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI ENTI PUBBLICI FIERISTICI NAZIONALI E REGIONALI OPERAR TI IN PUGLIS"

REGIONE PUGLIA

Disegno di legge regionale: Interventi straordina ri per il potenziamento degli enti pubblici fieri stici nazionali e regionali operanti in Puglia.—

- ART. 1 -

La Regione concorre, con interventi straordinari in favore degli Enti pubblici fieristici pugliesi, al risanamento economi co finanziario dei bilanci di detti enti, nei casi di disavanzi determinati da spese di investimenti in conto capitale per la costruzione, ricostruzione, ampliamento ed ammoderhamento di opere, infrastrutture, impianti e servizi, destinati o da destinare esclusivamente allo svolgimento delle manifestazioni fieri stiche regolarmente autorizzate.

- ART. 2 -

Gli interventi di cui all'Art. I sono stabiliti annualmente dalla Giunta Regionale in base al disavanzo dei bilanci degli En ti accertati in sede di consuntivo nei modi e termini di legge.

- ART. 3 -

Le domande intese ad ottenere il contributo straordinario de

9

REGIONE PUGLIA

- 2

- 1) Copia del conto consuntivo;
- 2) Copia dell'atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione dell'Ente di approvazione del conto consuntivo;
- 3) Copia del provvedimento dell'organo di controllo relativo alla presa dell'atto del conto consuntivo;
- 4) Piano di ammortamento della parte di disavanzo afferente gli investimenti in conto capitale e relativi interessi passivi, o neri o gravami di altro genere.

- ART. 4 -

Nel bilancio di previsione della Regione è inserito il seguen Capitolo di spesa:

Cap. 08203 "Contributi straordinari per il potenziamento degli En ti pubblici fieristici, nazionali e regionali, operanti in Puglia".

Per l'esercizio 1980 il capito o di spesa di cui al comma precedente prevederà uno stanziamento di £.200.000.000=.

Qualora detto stanziamento dovesse essere insufficiente, i con tributi saranno ripartiti in proporzione alle spese sostenute da ciascun Ente fieristico.

Al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1980 sono introdotte le seguenti variazioni:

REGIONE PUGLIA

- 3

- ART. 5 -

L'art.7 della L.R. 28/5/1975,n. 48 è così sostituito:
"I contributi di cui alla presente legge sono erogati nei limiti
dello stanziamento annuale di bilamcio".-

Trasmesso alla il distre permanente il